

RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO CONTENENTE PROGRAMMA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE

(ex art. 6, co. 2 e 4, D.lgs. 175/2016)

Pesaro Parcheggio s.r.l., in quanto società a controllo pubblico di cui all'art. 2, co.1, lett. m) del d.lgs. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"), è tenuta - ai sensi dell'art. 6, co. 4, d.lgs. cit. - a predisporre annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale, e a pubblicare contestualmente al bilancio di esercizio, la relazione sul governo societario, la quale deve contenere:

- uno specifico programma di valutazione del rischio aziendale (art. 6, co. 2, d.lgs. cit.);
- l'indicazione degli strumenti integrativi di governo societario adottati ai sensi dell'art. 6, co. 3; ovvero delle ragioni della loro mancata adozione (art. 6, co. 5).

A. PROGRAMMA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE EX ART. 6, CO. 2, D.LGS. 175/2016.

Ai sensi dell'art. 6, co. 2 del d.lgs. 175/2016:

“Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al comma 4”.

Ai sensi del successivo art. 14:

“Qualora emergano nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all'articolo 6, comma 2, uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo della società a controllo pubblico adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento [co.2].

Quando si determini la situazione di cui al comma 2, la mancata adozione di provvedimenti adeguati, da parte dell'organo amministrativo, costituisce grave irregolarità, ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile [co.3].

Non costituisce provvedimento adeguato, ai sensi dei commi 1 e 2, la previsione di un ripianamento delle perdite da parte dell'amministrazione o delle amministrazioni pubbliche socie, anche se attuato in concomitanza a un aumento di capitale o ad un trasferimento straordinario di partecipazioni o al rilascio di garanzie o in qualsiasi altra forma giuridica, a meno che tale intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte, approvato ai sensi del comma 2, anche in deroga al comma 5 [co.4].

Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482-ter del codice civile, sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate, con esclusione delle società quotate e degli istituti di credito, che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti straordinari alle società di cui al primo periodo, a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti, purché le misure indicate siano contemplate in un piano di risanamento, approvato dall'Autorità di regolazione di settore ove esistente e comunicato alla Corte di conti con le modalità di cui all'articolo 5, che contempli il raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre anni. Al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, su richiesta dell'amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione



della Corte dei conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del presente comma [co. 5]”.

In conformità alle richiamate disposizioni normative, l'organo amministrativo della Società ha predisposto il presente Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale, sottoposto ad approvazione del CdA, che rimarrà in vigore sino a diversa successiva deliberazione dell'organo amministrativo, che potrà aggiornarlo e implementarlo in ragione delle mutate dimensioni e complessità dell'impresa della Società.

1. DEFINIZIONI.

1.1. Continuità aziendale

Il principio di continuità aziendale è richiamato dall'art. 2423-bis, cod. civ. che, in tema di principi di redazione del bilancio, al co. 1, n. 1, recita: *“la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività”.*

La nozione di continuità aziendale indica la capacità dell'azienda di conseguire risultati positivi e generare correlati flussi finanziari nel tempo.

Si tratta del presupposto affinché l'azienda operi e possa continuare a operare nel prevedibile futuro come azienda in funzionamento e creare valore, il che implica il mantenimento di un equilibrio economico- finanziario.

L'azienda, nella prospettiva della continuazione dell'attività, costituisce - come indicato nell'OIC 11 (§ 22) - un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio.

Nei casi in cui, a seguito di tale valutazione prospettica, siano identificate significative incertezze in merito a tale capacità, dovranno essere chiaramente fornite nella nota integrativa le informazioni relative ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi e incertezze. Dovranno inoltre essere esplicitate le ragioni che qualificano come significative le incertezze esposte e le ricadute che esse possono avere sulla continuità aziendale.

1.2. Crisi

Alla luce dell'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14), come modificato dai successivi interventi correttivi, il quadro definitorio in materia di crisi e insolvenza risulta oggi integralmente ricondotto alla disciplina codicistica, con conseguente superamento delle previgenti disposizioni della legge fallimentare di cui al R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

In particolare, l'art. 2, comma 1, lett. a), del Codice definisce la “crisi” come **lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che, per le imprese, si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni nei successivi dodici mesi.** La nozione accoglie dunque una dimensione prospettica e dinamica della difficoltà economico-finanziaria, coerente con le elaborazioni aziendalistiche e con l'obiettivo di favorire l'emersione anticipata degli squilibri.

La medesima disposizione, alla lett. b), definisce invece l'“insolvenza” come **lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che egli non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni**, in sostanziale continuità con la formulazione già contenuta nell'art. 5 della previgente legge fallimentare.

Ne consegue che, nell'attuale assetto normativo, la distinzione tra crisi e insolvenza assume rilievo centrale nell'ambito del sistema di prevenzione e gestione tempestiva delle difficoltà dell'impresa, anche in funzione degli obblighi organizzativi posti in capo agli amministratori dall'art. 2086, secondo comma, c.c., come novellato, che impone l'adozione di assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati alla rilevazione tempestiva della crisi e alla salvaguardia della continuità aziendale.

Il tal senso, la crisi può manifestarsi con caratteristiche diverse, assumendo i connotati di una:

- crisi finanziaria, allorché l'azienda – pur economicamente sana – risenta di uno squilibrio finanziario e quindi abbia difficoltà a far fronte con regolarità alle proprie posizioni debitorie. Secondo il documento OIC 19, Debiti, (Appendice A), *“la situazione di difficoltà finanziaria è dovuta al fatto che il debitore non ha, né riesce a procurarsi, i mezzi finanziari adeguati, per quantità e qualità, a soddisfare le esigenze della gestione e le connesse obbligazioni di pagamento”*;
- crisi economica, allorché l'azienda non sia in grado, attraverso la gestione operativa, di remunerare congruamente i fattori produttivi impiegati.

1.3. Adeguatezza della struttura amministrativa e contabile

Ai sensi dell'art. 2086 del c.c. così come modificato con il D.lgs. n. 14/2019 definisce l'obbligo da parte dell'imprenditore di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.

2. STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI

Tenuto conto che la norma di legge fa riferimento a “indicatori” e non a “indici” e, dunque a un concetto di più ampia portata e di natura predittiva, la Società ha individuato i seguenti strumenti di valutazione dei rischi oggetto di monitoraggio:

- soglie di allarme di natura **qualitativa** come previste e definite dal Codice Civile;
- indicatori **quantitativi** di natura contabile e gestionale, per la misurazione dello stato di salute patrimoniale e di redditività, mediante analisi di indici e margini di bilancio;
- analisi prospettica attraverso grandezze economico-finanziarie.

2.1. Analisi delle soglie di allarme specifiche

Il § 8 del Programma di Valutazione del Rischio di Crisi Aziendale definisce i seguenti segnali di allarme di natura qualitativa ovvero:

- presenza di gestione operativa della società negativa per tre esercizi consecutivi;
- perdite di esercizio cumulate negli ultimi tre esercizi con erosione del patrimonio netto;
- relazione del Revisore unico che rappresenta dubbi di continuità aziendale o carenze sugli adeguati assetti;

- mancato rispetto di clausole contrattuali che comportano impegni finanziari di rilevante entità;
- difficoltà con il personale (reperimento organici, mantenimento personale rilevante, ecc.);
- decreti ingiuntivi ricevuti ed atti ricognitivi di avvio di azioni per il recupero dei crediti;
- rilevante riduzione del numero di posti auto in gestione e/o delle tariffe di sosta applicate;
- rilevante incremento del numero di soggetti/veicoli esentati dal pagamento;

Per quanto concerne l'analisi di indici e margini di bilancio si deve invece procedere all'esame dei seguenti parametri (*rif. Tabella C § 8 del Programma*):

ANALISI	INDICE	SOGLIA
Patrimoniale	Sostenibilità degli oneri finanziari	> 3%
	Adeguatezza patrimoniale	< 5%
	Liquidità	< 50%
Redditività	ROE	< 4%
	ROI	< 5%
	ROS	< 5%
	MOL	< 12%

L'analisi di bilancio si focalizza sulla:

- solidità: l'analisi è indirizzata ad apprezzare la relazione fra le diverse fonti di finanziamento e la corrispondenza tra la durata degli impieghi e delle fonti;
- liquidità: l'analisi ha ad oggetto la capacità dell'azienda di far fronte ai pagamenti a breve con la liquidità creata dalle attività di gestione a breve termine;
- redditività: l'analisi verifica la capacità dell'azienda di generare un reddito capace di coprire l'insieme dei costi aziendali nonché, eventualmente, remunerare del capitale.

Tali analisi vengono condotte considerando un arco di tempo storico triennale (e quindi l'esercizio corrente e i due precedenti), sulla base degli indici di cui alla precedente tabella ed alle grandezze economico-finanziarie che seguono (*rif. Tabella E § 12 del Programma*):

GRANDEZZE	2025	2024
Liquidità	1.220.434 €	1.552.673 €
Crediti a breve	424.574 €	500.500 €
Credito a medio/lungo termine	-	-
Rimanenze	106.011 €	99.510 €
Immobilizzazioni	5.658.126 €	5.747.527 €
Debiti a breve	1.030.649 €	1.303.849 €
Debiti a medio/lungo termine	1.172.926 €	1.339.837 €
Patrimonio netto	5.205.570 €	5.256.524 €
Risultato di esercizio	457.805 €	535.534 €
Valore della produzione	2.998.553 €	2.942.839 €

Costi della produzione	1.444.915 €	1.392.463 €
Costo del personale	423.065 €	395.173 €
MOL	1.130.573 €	1.155.203 €
Oneri finanziari	12.465 €	15.670 €

2.2. Mappatura e valutazione dei rischi aziendali

Un elemento portante della valutazione del rischio previsto dal Programma è costituito dalla mappatura e conseguente valutazione dei rischi specifici del contesto aziendale, come indicati dalle Tavole 1 e 2 allegate al Programma stesso e che si riportano di seguito per brevità.



Tavola 1. Mappatura dei rischi

TIPOLOGIA DI RISCHIO	NR RISCHI	RISCHI
Politico	1	1. Assunzione di scelte politiche con impatto negativo per la Società
Strategico	2	2. Definizione di obiettivi aziendali inadeguati, irrealizzabili o incoerenti con ripercussioni sulle dinamiche finanziarie/economiche dell'impresa 3. Errori/inadeguatezza della pianificazione finanziaria
Ambientale	2	4. Evento pandemico con impatto sulla continuità dei servizi o del ripristino delle condizioni di normale operatività 5. Evento calamitoso con impatto sulla continuità dei servizi e/o delle infrastrutture di proprietà o in concessione
Normativo / legale	3	6. Mancato rispetto delle normative vigenti anche per effetto del mancato aggiornamento e/o del quadro normativo articolato e poco comprensibile 7. Inaccurato o incompleto rispetto degli adempimenti fiscali 8. Mancato rispetto dei regolamenti interni 9. Contestazione da parte dell'Amministrazione di riferimento per violazione di obblighi contrattuali
Finanziario	3	10. Carenze dei mezzi finanziari per far fronte all'operatività societaria 11. Default della controparte finanziaria ove la società detiene la propria liquidità 12. Variazione dei tassi d'interesse con impatto significativo sugli oneri finanziari
Operativo	4	13. Inadeguatezza delle risorse dell'organico aziendale (per competenza e/o numerosità) 14. Irregolarità nella gestione dei contratti di affidamento di lavori, servizi o forniture 15. Assunzione di investimenti che determinano una riduzione della redditività aziendale 16. Manifestarsi di eventi socio-economici che influiscono sulla redditività aziendale
Informatico	3	17. Alterazione o perdita dei dati tali da inficiare la completezza degli stessi ai fini operativi 18. Manipolazione o sottrazione di dati in violazione al GDPR 679/2016 19. Interruzione della normale operatività dell'impresa per indisponibilità dei sistemi informatici

Tavola 2. Valutazione dei rischi

TIPOLOGIA DI RISCHIO	RISCHI	PRESIDIO AZIENDALE	RISCHIO RESIDUO
Politico	Assunzione di scelte politiche con impatto negativo per la Società	Alla luce del percorso storico della Società e delle indicazioni programmatiche formulate dall'Amministrazione di riferimento si ritiene che tale rischio sia contenuto.	Basso
Strategico	Definizione di obiettivi aziendali inadeguati, irrealizzabili o incoerenti con ripercussioni sulle dinamiche finanziarie/ economiche dell'impresa	La Società opera sulla base di una attenta programmazione finanziaria. Inoltre la revisione periodica dei dati gestionali previsionali e consuntivi assicurano un'efficace presidio di mitigazione di tale rischio	Basso
	Errori/inadeguatezza della pianificazione finanziaria	I dati gestionali previsionali sono predisposti dal Servizio amministrativo e revisionati dalla Direzione	Basso
Ambientale	Evento pandemico con impatto sulla continuità dei servizi o del ripristino delle condizioni di normale operatività	La struttura aziendale ha mostrato ampia flessibilità e resilienza a fronte di tale rischio, tuttavia considerata la specificità del settore eventi pandemici costituiscono un rischio difficilmente mitigabile per la Società	Medio
	Evento calamitoso con impatto sulla continuità dei servizi e/o delle infrastrutture di proprietà o in concessione	Programmi di manutenzione ordinaria per il mantenimento in efficienza dei presidi appositi e stipula di polizze assicurative specifiche	Basso
Normativo / legale	Mancato rispetto delle normative vigenti anche per effetto del mancato aggiornamento e/o del quadro normativo articolato e poco comprensibile	Assicurare sessioni di aggiornamento per i responsabili dei servizi e della Direzione, oltre all'affidamento di incarichi a professionisti esterni per consulenze specifiche	Medio
	Inaccurato o incompleto rispetto degli adempimenti fiscali	La responsabile amministrativa ne cura gli aspetti, con l'ausilio di professionisti esterni a cui sono conferiti specifici contratti di servizio. L'Organo di controllo ne presidia l'osservanza.	Basso
	Mancato rispetto dei regolamenti interni	Sessioni di diffusione e approfondimento delle disposizioni interne e monitoraggio dell'osservanza da parte dei preposti	Basso
	Contestazione da parte dell'Amministrazione di riferimento per violazione di obblighi contrattuali	L'Organo amministrativo e la Direzione vigilano circa il rispetto delle disposizioni contrattuali	Basso
Finanziario	Carenze dei mezzi finanziari per far fronte all'operatività societaria	L'esame preventivo e consuntivo dei flussi di cassa su base mensile assicura la mitigazione del rischio in esame	Basso
	Default della controparte finanziaria ove la società detiene la propria liquidità	La Società opera con una pluralità di istituti di comprovata solidità ai fini della mitigazione del rischio	Basso

	Variazione dei tassi d'interesse con impatto significativo sugli oneri finanziari	I principali contratti di finanziamento sono sottoscritti a tasso fisso. L'ammontare delle quote interessi residuali è marginale.	Basso
Operativo	Inadeguatezza delle risorse dell'organico aziendale (per competenza e/o numerosità)	La Società risente in una certa misura della assenza di un organico maggiormente strutturato sia in termini di competenza che numerosità. Tuttavia mediante il ricorso a professionalità esterne non si rilevano ad oggi criticità significative.	Medio
	Irregolarità nella gestione dei contratti di affidamento di lavori, servizi o forniture	La Direzione cura e monitora gli adempimenti relativi. Alla luce delle esperienze pregresse non si rilevano criticità significative.	Medio
	Assunzione di investimenti che determinano una riduzione della redditività aziendale	La Società opera investimenti sulla base di un piano triennale sottoposto ad approvazione dei Soci. L'Organo amministrativo elabora studi di fattibilità tecnico-economica prodromici.	Basso
	Manifestarsi di eventi socio-economici che influiscono sulla redditività aziendale	La struttura aziendale ha mostrato ampia flessibilità e resilienza a fronte di tale rischio. Il management analizza e valuta costantemente i segnali e le tendenze socio-economiche per anticiparne o mitigarne gli effetti.	Medio
Informatico	Alterazione o perdita dei dati tali da inficiare la completezza degli stessi ai fini operativi	L'infrastruttura IT ne assicura adeguata mitigazione. In generale l'operatività della Società non è particolarmente esposta a tale rischio.	Basso
	Manipolazione o sottrazione di dati in violazione al GDPR 679/2016	L'infrastruttura IT ne assicura adeguata mitigazione. In generale l'operatività della Società non è particolarmente esposta a tale rischio.	Basso
	Interruzione della normale operatività dell'impresa per indisponibilità dei sistemi informatici	L'infrastruttura IT ne assicura adeguata mitigazione. In generale l'operatività della Società non è particolarmente esposta a tale rischio.	Basso

2.3. Altri strumenti di valutazione

La Società utilizza strumenti di valutazione economico-finanziario di tipo previsionale (budget di esercizio) mentre a consuntivo elabora bilanci di verifica infrannuali con cadenza minima trimestrale.

L'Organo amministrativo approva per il solo primo semestre una relazione sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione in relazione al conseguimento degli obiettivi, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo per dimensioni economico finanziarie o per natura. Tale relazione sull'andamento della gestione del solo primo semestre, viene trasmessa al socio entro il 30 settembre di ciascun anno.

Inoltre, l'Organo amministrativo entro il mese di novembre sottopone all'esame ed approvazione dei Soci il budget dell'anno seguente, contenente il bilancio previsionale dell'esercizio in corso, esplicitando le attese circa i risultati di breve periodo e futuri.

Per quanto riguarda la gestione dei rischi finanziari, la Società effettua i propri investimenti sia utilizzando e gestendo in modo accorto la liquidità che si genera dalla gestione operativa, sia ricorrendo a capitale di terzi a medio/lungo termine per gli investimenti di maggiore entità, previa valutazione della sostenibilità dell'investimento stesso.

La società ha esposizioni verso Banche legati ad affidamenti/finanziamenti come di seguito elencato:

- mutuo ipotecario di € 200.000 con durata 15 anni e periodicità rate mensili. Il finanziamento è stato necessario per finanziare la realizzazione della Palazzina Uffici S. Decenzio
- mutuo ipotecario di € 1.300.000,00 con durata 10 anni più 1 anno di preammortamento e periodicità rate mensili. Il finanziamento è stato necessario per a fronte della modifica della convenzione-contratto di servizio stipulata in data 25/07/2002.
- finanziamento chirografario di € 400.000,00 con durata 7 anni e periodicità rate mensili. Il finanziamento è stato necessario per finanziare l'acquisto di parcometri
- finanziamento chirografario di € 30.000,00 con durata 8 anni più 2 anni di preammortamento e periodicità rate mensili.

3. MONITORAGGIO PERIODICO

L'organo amministrativo provvede a redigere con cadenza semestrale la presente relazione avente a oggetto le attività di monitoraggio dei rischi in applicazione di quanto stabilito dal Programma di Valutazione del Rischio di Crisi Aziendale di cui Pesaro Parcheggi Srl di è dotata.

Detta attività di monitoraggio è realizzata anche in adempimento di quanto prescritto ex art. 147-*quater* del TUEL, a mente del quale, tra l'altro:

“L'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili. [co.1]

Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, l'amministrazione definisce preventivamente, in riferimento all'articolo 170, comma 6, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo



parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica. [co.2]

Sulla base delle informazioni di cui al comma 2, l'ente locale effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle società non quotate partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente. [co.3]

I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. [co.4].

Le disposizioni del presente articolo si applicano, in fase di prima applicazione, agli enti locali con popolazione superiore a

100.000 abitanti, per l'anno 2014 agli enti locali con popolazione superiore a 50.000 abitanti e, a decorrere dall'anno 2015, agli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ad eccezione del comma 4, che si applica a tutti gli enti locali a decorrere dall'anno 2015, secondo le disposizioni recate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società quotate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate partecipate dagli enti di cui al presente articolo si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati. [co.5]"

Copia delle relazioni aventi a oggetto le attività di monitoraggio dei rischi, anche ai fini dell'emersione e/o rilevazione di situazioni suscettibili di determinare l'emersione del rischio di crisi, viene trasmessa al Revisore unico, che eserciterà in merito la vigilanza di sua competenza.

Le attività sopra menzionate saranno portate a conoscenza dell'assemblea nell'ambito della Relazione sul governo societario riferita al relativo esercizio.

In presenza di elementi sintomatici dell'esistenza di un rischio di crisi, l'organo amministrativo è tenuto a convocare senza indugio l'assemblea dei soci per verificare se risulti integrata la fattispecie di cui all'art. 14, co. 2, d.lgs. 175/2016 e per esprimere una valutazione sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società.

L'organo amministrativo che rilevi uno o più profili di rischio di crisi aziendale in relazione agli indicatori considerati formulerà gli indirizzi per la redazione di idoneo piano di risanamento recante i provvedimenti necessari a prevenire l'aggravamento della crisi, correggerne gli effetti ed eliminarne le cause ai sensi dell'art. 14, co. 2, d.lgs. 175/2016.

L'organo amministrativo sarà tenuto a provvedere alla predisposizione del predetto piano di risanamento, in un arco temporale necessario a svilupparlo e comunque in un periodo di tempo congruo tenendo conto della situazione economico-patrimoniale-finanziaria della società, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci.

* * * * *

B. RELAZIONE SU MONITORAGGIO E VERIFICA DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE AL 31/12/2025.

In adempimento al Programma di valutazione del rischio, si è proceduto all'attività di monitoraggio e di verifica del rischio aziendale le cui risultanze, con riferimento alla data del



31/12/2025, sono di seguito evidenziate.

1. La Società e compagine sociale

Pesaro Parcheggio s.r.l. è una Società che opera prevalentemente nel Comune di Pesaro, il cui capitale sociale al 31.12.2025 è pari ad € 1.890.600 (interamente versato), detenuto come segue:

Aspes SpA	€ 1.063.650	56,26%
Parcheggi Italia SpA	€ 808.050	42,74%
Centro Servizi all'Impresa Srl	€ 18.900	1%

2. Organo amministrativo

L'organo amministrativo è costituito da un Consiglio di Amministrazione nominato con delibera assembleare del 07 Aprile 2025, e rimarrà in carica sino all'approvazione del bilancio al 31/12/2025:

Dott. Antonello Delle Noci	Presidente
Dott. Gianni Magatti	Amministratore delegato
Sig.ra Katia Perugini	Consigliera

3. Organo di controllo

L'organo di controllo è costituito da un Revisore unico nominato con delibera assembleare in data 15 Aprile 2024 e rimarrà in carica sino all'approvazione del bilancio al 31/12/2026.

Dott.ssa Federica Massei

4. Il personale

La situazione del personale occupato alla data del 31/12/2025 è la seguente:

	Numero
Dirigenti	1
Quadri	0
Impiegati	6
Operai	2
Totale dipendenti	9

5. Valutazione del rischio di crisi aziendale al 31/12/2025

La Società ha condotto la misurazione del rischio di crisi aziendale in stretta aderenza alle indicazioni fornite dal Programma elaborato ai sensi dell'art. 6, co. 2, d.lgs. 175/2016 e verificando l'eventuale sussistenza di profili di rischio di crisi aziendale in base al Programma medesimo, secondo quanto di seguito indicato.

5.1 Valutazione dei rischi

La valutazione si è basata dapprima sulla rispondenza dei Presidi aziendali indicati alla Tavola 2 del Programma quali efficaci strumenti di mitigazione e/o emersione del relativo rischio.

In seconda battuta si è proceduto con la valutazione del rischio residuo, al fine di appurare eventuali scostamenti rispetto la valutazione operata in passato e la relativa entità di tali scostamenti.

TIPOLOGIA DI RISCHIO	RISCHI	RISCHIO RESIDUO STIMATO	BENCHMARK RISCHIO RESIDUO ANNO -1
Politico	Assunzione di scelte politiche con impatto negativo per la Società	Basso	Basso
Strategico	Definizione di obiettivi aziendali inadeguati, irrealizzabili o incoerenti con ripercussioni sulle dinamiche finanziarie/ economiche dell'impresa	Basso	Basso
	Errori/inadeguatezza della pianificazione finanziaria	Basso	Basso
Ambientale	Evento pandemico con impatto sulla continuità dei servizi o del ripristino delle condizioni di normale operatività	Basso	Basso
	Evento calamitoso con impatto sulla continuità dei servizi e/o delle infrastrutture di proprietà o in concessione	Medio	Medio
Normativo / legale	Mancato rispetto delle normative vigenti anche per effetto del mancato aggiornamento e/o del quadro normativo articolato e poco comprensibile	Medio	Medio
	Inaccurato o incompleto rispetto degli adempimenti fiscali	Basso	Basso
	Mancato rispetto dei regolamenti interni	Basso	Basso
	Contestazione da parte dell'Amministrazione di riferimento per violazione di obblighi contrattuali	Basso	Basso
Finanziario	Carenze dei mezzi finanziari per far fronte all'operatività societaria	Basso	Basso
	Default della controparte finanziaria ove la società detiene la propria liquidità	Basso	Basso
	Variazione dei tassi d'interesse con impatto significativo sugli oneri finanziari	Basso	Basso
Operativo	Inadeguatezza delle risorse dell'organico aziendale (per competenza e/o numerosità)	Medio	Medio
	Irregolarità nella gestione dei contratti di affidamento di lavori, servizi o forniture	Medio	Medio
	Assunzione di investimenti che determinano una riduzione della redditività aziendale	Medio	Basso
	Manifestarsi di eventi socio-economici che influiscono sulla redditività aziendale	Medio	Medio
Informatico	Alterazione o perdita dei dati tali da inficiare la completezza degli stessi ai fini operativi	Basso	Basso
	Manipolazione o sottrazione di dati in violazione al GDPR 679/2016	Basso	Basso
	Interruzione della normale operatività dell'impresa per indisponibilità dei sistemi informatici	Basso	Basso

5.2 Analisi delle soglie di allarme specifiche

In aderenza al § 8 del Programma di Valutazione del Rischio di Crisi Aziendale si attesta innanzitutto l'assenza di segnali di allarme di natura qualitativa ovvero:

- presenza di gestione operativa della società negativa per tre esercizi consecutivi;
- perdite di esercizio cumulate negli ultimi tre esercizi con erosione del patrimonio netto;
- relazione del Revisore unico che rappresenta dubbi di continuità aziendale o carenze sugli adeguati assetti;
- mancato rispetto di clausole contrattuali che comportano impegni finanziari di rilevante entità;
- difficoltà con il personale (reperimento organici, mantenimento personale rilevante, ecc.);
- decreti ingiuntivi ricevuti ed atti ricognitivi di avvio di azioni per il recupero dei crediti;
- rilevante riduzione del numero di posti auto in gestione e/o delle tariffe di sosta applicate;
- rilevante incremento del numero di soggetti/veicoli esentati dal pagamento;

Si è quindi proceduto all'analisi di indici e margini di bilancio appurando il pieno rispetto delle soglie di cui allo stesso § 8 del Programma.

ANALISI	INDICE	VALORE %	SOGLIA %
Patrimoniale	Sostenibilità degli oneri finanziari	0,45	> 3
	Adeguatezza patrimoniale	291,89	< 5
	Liquidità	169,89	< 50
Redditività	ROE	8,75	< 4
	ROI	8,56	< 5
	ROS	21,16	< 5
	MOL	40,38	< 12

Lo studio delle grandezze economico-finanziarie in comparazione ai due esercizi precedenti mostra il perdurare dello stato di salute aziendale.

GRANDEZZE	2025 €	2024 €	2023 €
Liquidità	1.220.434	1.552.673	1.162.619
Crediti a breve	424.574	500.500	569.897
Credito a medio/lungo termine		-	-
Rimanenze	106.011	99.510	95.574
Immobilizzazioni	5.658.126	5.747.527	6.146.833
Debiti a breve	1.030.649	1.303.849	1.106.443
Debiti a medio/lungo termine	1.172.926	1.339.837	1.658.619
Patrimonio netto	5.205.570	5.256.524	5.209.861
Risultato di esercizio	457.805	535.534	514.602

Valore della produzione	2.998.553	2.942.839	2.908.186
Costi della produzione	1.444.915	1.392.463	1.363.119
Costo del personale	423.065	395.173	372.991
MOL	1.130.573	1.155.203	1.172.076
Oneri finanziari	12.465	15.670	18.319

6. Conclusioni

I risultati dell'attività di monitoraggio condotta in funzione degli adempimenti prescritti ex art. 6, co. 2 e 14, co. 2, 3, 4, 5 del d.lgs. 175/2016 inducono l'organo amministrativo a ritenere che il rischio di crisi aziendale relativo alla Società sia *da escludere*.

* * * * *

C. STRUMENTI INTEGRATIVI DI GOVERNO SOCIETARIO

Ai sensi dell'art. 6, co. 3 del d.lgs. 175/2016:

“Fatte salve le funzioni degli organi di controllo previsti a norma di legge e di statuto, le società a controllo pubblico valutano l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, gli strumenti di governo societario con i seguenti:

- a) *regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;*
- b) *un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;*
- c) *codici di condotta propri, o adesione ai codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;*
- d) *programmi di responsabilità sociale dell'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione Europea”.*

In base al co. 4:

“Gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del comma 3 sono indicati nella relazione sul governo societario che le società controllate predispongono annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicano contestualmente al bilancio di esercizio”.

In base al co. 5:

“Qualora le società a controllo pubblico non integrino gli strumenti di governo societario con quelli di cui al comma 3, danno conto delle ragioni all'interno della relazione di cui al comma 4”.

Nella seguente tabella si indicano gli strumenti integrativi di governo societario:

Riferimenti normativi	Oggetto	Strumenti adottati	Motivi della mancata integrazione
Art. 6 comma 3 lett. a)	Regolamenti interni	La Società ha adottato i seguenti regolamenti: <ul style="list-style-type: none"> - Assunzione del personale - Servizio di addetti al controllo e verifica della sosta - Gestione delle segnalazioni di illeciti (whistleblowing) e la tutela del segnalante - Concessione di sponsorizzazione ed agevolazioni economiche - Lavori, servizi e forniture di valore inferiore alle soglie ordinarie 	
Art. 6 comma 3 lett. b)	Ufficio di controllo		La Società in considerazione delle dimensioni della struttura organizzativa e dell'attività svolta, non si è dotata di una struttura di internal audit
Art. 6 comma 3 lett. c)	Codice di condotta	La Società ha adottato: <ul style="list-style-type: none"> - Modello di Organizzazione e Gestione (MOG) ex D.Lgs. 231/2001; - Misure integrative al MOG di prevenzione della corruzione e trasparenza 	
Art. 6 comma 3 lett. d)	Programmi di responsabilità sociale		Non si ritiene necessario adottare ulteriori strumenti integrativi.

Pesaro, lì 26/02/2026

Il Consigliere Delegato

Dott. Gianni Megatti

